

Brescia, lì 18/12/2025

SPETT.LE CLIENTE

OGGETTO: PEC AMMINISTRATORI

Unioncamere ha fornito i primi chiarimenti sulle novità normative introdotte dall'art. 13 co. 3 e 4 del DL 159/2025 (in vigore dal 31.10.2025) Attinenti all'obbligo di comunicare una PEC al Registro delle imprese da parte degli amministratori delle imprese costituite in forma societaria.

Amministratori obbligati

Dal riferimento normativo:

- all'amministratore unico,
- all'amministratore delegato
- o, in caso di mancanza di quest'ultimo, al Presidente del CdA,

si desume l'applicazione a tutti coloro che assumano tali cariche nelle sole società di capitali, nonché nelle società consortili e cooperative che rivestono tale forma giuridica.

Non sono, pertanto, soggetti all'obbligo gli amministratori di società di persone o coloro che nelle società di capitali (o nei consorzi, nelle reti di imprese, ecc.) assumono cariche diverse.

Termini per l'adempimento

Con riguardo ai termini per l'adempimento occorre considerare quanto segue:

- chi, al 31.10.2025, non ha ancora provveduto alla comunicazione deve farlo entro il **31.12.2025**;
- **dal 31.10.2025** la comunicazione va effettuata all'atto del conferimento o del rinnovo dell'incarico.

Unioncamere precisa che, per coloro che vengono nominati o confermati alle cariche in questione la comunicazione del domicilio digitale deve avvenire "contestualmente" alla richiesta di iscrizione della nomina, sia come prima nomina che come conferma.

Impossibilità di far coincidere la PEC dell'amministratore con quella della società

Si ricorda che l'obbligo dei citati amministratori di comunicare una propria PEC al Registro delle imprese non può essere assolto comunicando la PEC dell'impresa.

Lo Studio resta a disposizione per ogni chiarimento.

Si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

Studio Dott. Begni & Associati